

Giovedì 14 dicembre 2000

**Risoluzione legislativa del Parlamento europeo sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 97/67/CE per quanto riguarda l'ulteriore apertura alla concorrenza dei servizi postali della Comunità (COM(2000) 319 – C5-0375/2000 – 2000/0139(COD))**

(Procedura di codecisione: prima lettura)

Il Parlamento europeo,

- vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2000) 319) <sup>(1)</sup>,
  - visti l'articolo 251, paragrafo 2 e gli articoli 47, paragrafo 2, 55 e 95 del trattato CE, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C5-0375/2000),
  - visto l'articolo 67 del suo regolamento,
  - visti la relazione della commissione per la politica regionale, i trasporti e il turismo e i pareri della commissione giuridica e per il mercato interno, della commissione per l'industria, il commercio estero, la ricerca e l'energia e della commissione per l'occupazione e gli affari sociali (A5-0361/2000),
1. approva la proposta della Commissione così emendata;
  2. chiede che la proposta gli venga nuovamente presentata qualora la Commissione intenda modificare sostanzialmente la proposta emendata o sostituirla con un nuovo testo;
  3. incarica la sua Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.

<sup>(1)</sup> GU C 337 E del 28.11.2000, pag. 220.

**7. IVA (Cooperazione amministrativa/Tassazione dei servizi prestati tramite mezzi elettronici) \*\*\*I/\***

**A5-0362/2000**

**1.**

**Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CEE) n. 218/92 del Consiglio concernente la cooperazione amministrativa nel settore delle imposte indirette (IVA) (COM(2000) 349 – C5-0298/2000 – 2000/0147(COD))**

La proposta è approvata nel modo seguente:

TESTO  
DELLA COMMISSIONE <sup>(1)</sup>

EMENDAMENTI  
DEL PARLAMENTO

(Emendamento 1)

ARTICOLO 1, PUNTO 3

Articolo 6, paragrafo 4 (regolamento (CEE) n. 218/92)

4. L'autorità competente di ciascuno Stato membro ha cura che le persone interessate a fornire intracomunitarie di beni o a prestazioni intracomunitarie di servizi possano ottenere conferma della validità del numero di identificazione IVA di una determinata persona. Fatte salve le condizioni stabilite, la Commissione, in conformità della procedura di cui all'articolo 10, paragrafo 2, permette che tale conferma venga fornita con mezzi elettronici.

4. L'autorità competente di ciascuno Stato membro ha cura che le persone interessate a fornire intracomunitarie di beni o a prestazioni intracomunitarie di servizi possano ottenere conferma della validità del numero di identificazione IVA di una determinata persona. Fatte salve le condizioni stabilite, la Commissione, in conformità della procedura di cui all'articolo 10, paragrafo 2, permette che tale conferma venga fornita **anche** con mezzi elettronici.

<sup>(1)</sup> GU C 337 E del 28.11.2000, pag. 63.